



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

### **Decreto n. 2269 del 8 febbraio 2025**

#### *Criteria e modalità di nomina del Commissario ad acta per la gestione dei consorzi obbligatori*

**Il Commissario Straordinario del Governo** per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025 al n. 234;

**Visto** il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*”, (d’ora in avanti anche “decreto-legge”) e, in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

**Visto** l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, che prevede:

- al comma 1, lett. b), che il Commissario straordinario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
- al comma 2, che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

**Vista** l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante “*Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni*”, come integrata e modificata dall'ordinanza speciale n. 10 del 30 dicembre 2024, recante “*Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VInCA negli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza, in materia di acquisizione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia e ulteriori disposizioni per accelerare la ricostruzione privata*”;



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

**Visto**, in particolare, l'articolo 12 della citata ordinanza speciale n. 8/2024, in tema di *“Istituzione dell’Elenco dei professionisti per la ricostruzione e Convenzione con gli ordini professionali”*;

**Considerato** che l'articolo 10 della citata ordinanza speciale n. 8/2024, come sostituito dall'articolo 5 della menzionata ordinanza speciale n. 10/2024, introduce nuovi termini per la costituzione dei consorzi prevedendo, in particolare, quanto segue: *“1. In presenza di un aggregato edilizio per il quale è obbligatoria la predisposizione di un progetto unitario ai sensi del precedente articolo 9, i proprietari degli edifici costituenti l’aggregato procedono alla costituzione del consorzio obbligatorio entro il 15 febbraio 2025, ai fini della presentazione di un’unica domanda di contributo. 2. La domanda di contributo per i consorzi obbligatori relativi agli edifici identificati di colore verde ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, lett. a), costituiti ai sensi del comma precedente, dev’essere presentata entro il 30 aprile 2025. Il termine suindicato si applica anche agli aggregati composti maggioritariamente da superfici di edifici identificati con colore verde, di cui al precedente articolo 6, comma 2, lett. a).*

*3. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Commissario straordinario, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 11, comma 3, adotta gli opportuni provvedimenti per la nomina di un commissario ad acta che agisce in sostituzione dei titolari degli interventi. I criteri e le modalità di nomina del commissario ad acta sono disciplinati con successivo decreto commissariale, anche sulla base della Convenzione stipulata con gli ordini professionali, di cui al successivo articolo 12, comma 1.*

*4. Scaduto il termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 11 in tema di azione sostitutiva del Commissario straordinario per la nomina di un professionista da incaricare per il progetto unitario di ristrutturazione, ricostruzione o delocalizzazione.*

*5. Ove sia già stata disposta la sospensione del CAS ai sensi del precedente articolo 8, comma 8, la costituzione del consorzio di cui al precedente comma 1 comporta il ripristino del CAS a far data dall’atto di costituzione.”;*

**Ritenuto** pertanto necessario, in attuazione del comma 3 del citato articolo 10 dell'ordinanza speciale n. 8/2024, disciplinare i criteri e le modalità di nomina del commissario ad acta che agisce in sostituzione dei titolari degli interventi nel caso di mancato rispetto dei termini di costituzione del consorzio;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### *(Costituzione dei consorzi obbligatori)*

1. Il Commissario straordinario, nel caso di mancato rispetto del termine del 15 febbraio 2025 per la costituzione dei consorzi obbligatori, previsto dall'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, come integrata e modificata dall'ordinanza speciale n. 10 del 30 dicembre 2024, provvede, con riferimento ai proprietari degli edifici di cui al successivo comma 2, ad assegnare agli aventi diritto un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni, ai fini dell'adempimento.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano:
  - a) agli aggregati perimetrati dall'area tecnica della Struttura commissariale a seguito di accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali che ne rendono obbligatorio l'intervento unitario;
  - b) agli edifici con colore verde ai sensi dall'articolo 6, comma 2, lett. a) dell'ordinanza speciale n. 8 del 2024 ricompresi all'interno delle UMI, così come individuate dal Piano di Ricostruzione adottato, a seguito di approfondimenti tecnici effettuati in analogia a quanto previsto dalla lettera a).
3. Per i proprietari degli edifici di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, il termine di 30 giorni previsto dal precedente comma 1 decorre dalla comunicazione ai medesimi da parte della Struttura commissariale in ordine alla sussistenza delle condizioni che rendono obbligatorio l'intervento unitario.
4. Con successivo provvedimento commissariale saranno individuate ulteriori scadenze per la costituzione dei consorzi degli edifici situati in aree diverse da quelle di cui al comma 2, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano della Ricostruzione che sarà definitivamente approvato dalla Regione Campania.

#### **Articolo 2**

##### *(Nomina del commissario ad acta)*

1. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente articolo 1, comma 1, il Commissario straordinario si sostituisce ai proprietari inadempienti e a tal fine procede alla nomina di un commissario ad acta per la costituzione del consorzio obbligatorio e la presentazione della domanda di contributo.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

2. Il commissario ad acta nominato provvede alla costituzione del consorzio obbligatorio convocando i soggetti legittimati ai fini della formazione dell'Assemblea consortile, che è regolarmente costituita in presenza dell'adesione dei soggetti che rappresentano superfici utili superiori al 50% degli edifici costituenti l'aggregato. In tale ipotesi, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente del consorzio e del professionista da incaricare, nonché agli altri adempimenti alla stessa attribuiti dalle vigenti ordinanze commissariali. Il commissario ad acta vigila sul regolare funzionamento dell'Assemblea e si sostituisce ai proprietari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili, anche al fine di dirimere dissensi in ordine alle procedure connesse alla domanda di concessione del contributo ovvero alla realizzazione dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 dell'ordinanza speciale n. 8/2024.
3. In caso di mancato funzionamento dell'Assemblea e comunque in tutte le ipotesi in cui la stessa non sia costituita a causa del mancato raggiungimento della maggioranza di cui al comma precedente, il commissario ad acta agisce in sostituzione dell'Assemblea consortile nello svolgimento di tutte le attività, anche preparatorie, connesse e strumentali, volte alla presentazione della domanda unitaria di contributo e fino al completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione dell'aggregato.
4. In ogni fase del procedimento di presentazione della domanda di contributo, di concessione e di erogazione dello stesso, qualora si formi la maggioranza di cui al comma 2, così come risultante da comunicazione scritta da parte dei proprietari legittimati, il commissario ad acta provvede a convocare l'Assemblea consortile per gli adempimenti di cui al comma 2. In tal caso, dopo la costituzione del consorzio e la nomina degli organi consortili, il commissario ad acta rimane in carica in sostituzione dei soli proprietari inerti ed al fine di rimuovere qualunque eventuale ulteriore impedimento alla realizzazione dell'intervento di ricostruzione.

### **Articolo 3**

#### ***(Criteri di nomina del Commissario ad acta)***

1. Il Commissario ad acta è individuato nell'ambito dell'Elenco dei professionisti di cui all'articolo 12 dell'ordinanza speciale n.8 del 2024, sulla base delle intese con gli Ordini professionali nell'ambito della Convenzione stipulata.



## ***Presidenza del Consiglio dei Ministri***

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

### **Articolo 4**

#### ***(Compenso e incompatibilità)***

1. Al Commissario ad acta è corrisposto un compenso pari al corrispettivo previsto dalle vigenti ordinanze commissariali per i Presidenti di Consorzio.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 2, comma 2, il compenso di cui al comma 1 è ridotto al 40%. Resta fermo che il compenso complessivo attribuito al Presidente del consorzio e al commissario ad acta non deve eccedere le percentuali previste dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di cui al precedente articolo 2, comma 4, il compenso del commissario ad acta viene rideterminato con provvedimento commissariale sulla base delle attività effettivamente espletate.
3. Il ruolo di Commissario ad acta è incompatibile con ogni altro incarico assunto nell'ambito delle attività connesse alla riparazione o ricostruzione dei medesimi edifici oggetto dell'incarico. Il Commissario ad acta dovrà inoltre dichiarare di non avere rapporti di parentela con gli aventi diritto al contributo né di versare in situazioni di conflitto di interesse.

### **Articolo 5**

#### ***(Disposizione finanziaria e pubblicazione)***

1. Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo di spesa in quanto i compensi del Commissario ad acta sono ricompresi nell'ambito dell'importo del contributo concesso ai fini della ricostruzione o riparazione degli edifici costituenti il consorzio.
2. Il presente provvedimento è trasmesso ai componenti della Conferenza di servizi di cui all'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 17/2022 e agli ordini professionali.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della struttura commissariale <https://sismaischia.it>.

Il Commissario Straordinario  
On. Avv. Giovanni Legnini